

## ASSOCIAZIONE ITALIANA VELOCIPEDI

=AVI=

### Verbale assemblea straordinaria per modifica dello Statuto

Il venticinque maggio duemilaventicinque, in Soresina (Cr), Via Robbiani 2, presso la Collezione dei Velocipedi e Biciclette Antiche A. & C. Azzini alle ore 10,45 si è riunita in assemblea straordinaria dell' AVI (ASSOCIAZIONE ITALIANA VELOCIPEDI) con sede in Cremona alla Piazza Marconi n.ro 4 per discutere il seguente

### ordine del giorno

1) Presentazione delle modifiche richieste dal RUNTS per l'iscrizione della associazione agli enti del terzo settore.

2) Approvazione delle modifiche dello statuto.

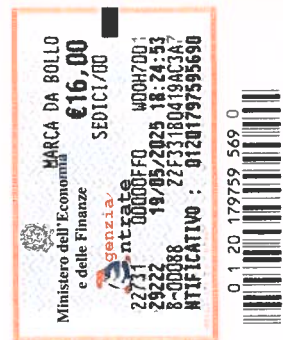
Assume la presidenza dell'assemblea a sensi di statuto il Presidente Alfredo Azzini il quale constatata:

- La regolare convocazione dell'assemblea straordinaria avvenuta con lettera in data 15 maggio scorso;
- La presenza totale di numero 14 soci presenti personalmente, tutti i soci presenti hanno sottoscritto il foglio presenze;
- La presenza dei sindaci Orlandi Mario (Presidente) e Richetti Carletto (sindaco effettivo)

Tanto constatato il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita in seconda convocazione ed atta a deliberare.

Il presidente invita l'assemblea a nominare il segretario e propone di nominare il Sig. Orlandi Mario Presidente del Collegio dei Sindaci.

L'assemblea approva per acclamazione.



In ordine al punto 1) dell'o.d.g. Il presidente informa l'assemblea che a seguito della lettera prot. N. 32722/2025 del RUNTS di Regione Lombardia area della provincia di Cremona è stata richiesta la modifica degli articoli:

3) Scopi dell'associazione

4) Perseguimento degli scopi

10) Assemblea

17) Risorse economiche

20) Liquidazione e devoluzione del patrimonio

Tale richiesta subordina la modifica dello Statuto per l'ottenimento dell'iscrizione nel RUNTS.

Il presidente fa presente di aver avuto un colloquio con l'ufficio del RUNTS per sottoporre in via preventiva l'approvazione delle richieste modifiche statutarie.

Il presidente illustra le modifiche apportate ai vari articoli dello statuto e da lettura integrale dello statuto modificato.

Si apre a questo punto la discussione nella quale vengono dati ulteriori chiarimenti sulle modifiche.

A questo punto nessuno più chiedendo la parola il Presidente invita i soci ad esprimere il proprio voto.

L'assemblea all'unanimità

#### APPROVA

Le modifiche dello Statuto dell'associazione per adeguamento alle norme vigenti per il terzo settore L. 383/2000 e D. Lgs. 117/2017 il cui testo integrale viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante dando incarico al Presidente Alfredo Azzini e al Segretario

Mario Orlandi di sottoscriverlo ai fini di sottoporlo alla registrazione.

Conseguentemente il Presidente provvederà al rinnovo dell'iscrizione al  
RUNTS.

A questo punto null'altro essendo all'ordine del giorno e nessuno chiedendo  
la parola viene data lettura del presente verbale che viene approvato  
all'unanimità dei presenti ed alle ore 12,05 viene chiusa l'assemblea.

Soresina, 25 maggio 2025

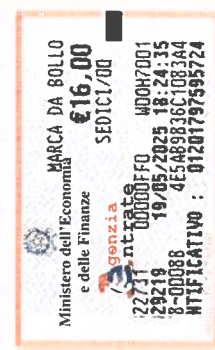
Mario Orlandi (Segretario)

*Mario Orlandi*

Alfredo Azzini (Presidente)

*Alfredo Azzini*

Allegato "A" Statuto



0 1 20 179759 572 4

REGISTRATO A CREMONA IL 29-05-25 AL N° 111 SERIE 3  
VERSATI € 2.00 (DUECENTO)  
IDENTIFICATIVO TELEMATICO TH 22560004110000F

IL FUNZIONARIO

ROPPOLA GIUSEPPE

*Giuseppe Roppola*



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
DENOMINATA**

**"APS AVI – Associazione Velocipedi Italiani"**

**Art. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita ai sensi degli artt.14 e seguenti del Codice Civile e della Legge n. 383/2000, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n° 117, l'Associazione di Promozione Sociale denominata **"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AVI – associazione velocipedi italiani ,**

L'Associazione di Promozione sociale AVI – associazione velocipedi italiani, dalla data di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, farà seguire alla denominazione anche l'acronimo "ETS"(ente del terzo settore)

**Art. 2 - SEDE LEGALE**

L'associazione ha la propria sede legale in Cremona, P.za Marconi 4; il Consiglio Direttivo potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune oltre a poter istituire uffici e/o strutture tecniche amministrative ovunque necessario all'attività statutaria.

**Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Associazione non ha finalità di lucro, ha durata illimitata e si propone i seguenti scopi di interesse generale:

Organizzazione e gestione di attività culturali (lett. "i" art. 5 C.T.S.) finalizzate alla tutela, alla salvaguardia, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico relativo ai velocipedi, alle biciclette e ai veicoli non a trazione animale della mobilità storica antecedenti alla motorizzazione.

A tal fine l'associazione svolgerà le seguenti attività.

- a) la valorizzazione storica e culturale dei velocipedi, delle biciclette e dei veicoli della mobilità storica, non a trazione animale, antecedenti alla motorizzazione tramite la pratica, la tutela, la diffusione, la ricerca, la documentazione, gli studi, il restauro e l'uso dei velocipedi e biciclette d'interesse storico;
- b) sostenere, diffondere ed incentivare la conoscenza dei velocipedi, delle biciclette e dei veicoli della mobilità storica attraverso il sostegno di ricerche storiche, e l'incentivazione della cultura verso tali veicoli a trazione umana;
- c) stabilire attive relazioni con Enti, Associazioni, Organizzazioni sia italiane che estere aventi scopi similari;



*Handwritten signature: Mario*

*Handwritten signature: L. L.*

- d) costituire un valido aiuto e punto di riferimento per i Soci negli interventi di restauro, per il reperimento dei pezzi di ricambio, l'archiviazione dati informativi e la documentazione bibliografica, favorendo lo scambio di informazioni ed opinioni e quant'altro riguardi la storia del velocipedismo storico in genere;
- e) incoraggiare e favorire l'acquisto, il restauro, la conservazione, l'esposizione e la manutenzione dei velocipedi, delle biciclette e dei veicoli della mobilità storica definiti d'epoca e/o interesse storico riconosciuto;
- f) incoraggiare e favorire l'apertura delle collezioni dei velocipedi, delle biciclette e dei veicoli della mobilità storica al pubblico fornendo ai propri soci i supporti tecnici e il know how necessario o utile per tale finalità
- g) costituire e mantenere un network a livello nazionale ed internazionale finalizzato alla diffusione della conoscenza dei velocipedi, delle biciclette e dei veicoli della mobilità storica;
- h) creare spirito di amicizia e solidarietà tra gli associati mediante incontri di varia natura;
- i) propagandare la propria attività con mezzi leciti più idonei, (es. gadget, raduni, manifestazioni, incontri, convegni e affini, mezzi telematici) avvalendosi di tutte le risorse umane e materiali a sua disposizione;
- j) incentivare i soci a rendere idonei i loro velocipedi, biciclette e veicoli della mobilità storica alla acquisizione delle opportune certificazioni nazionali ed internazionali atte a riconoscerne e tutelarne la valenza storica;
- k) reperire e raccogliere pubblicazioni sui velocipedi, biciclette e veicoli della mobilità storica di interesse storico e collezionistico;
- l) svolgere tutte quelle altre attività necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale, sia di carattere commerciale che istituzionale;
- m) attivare delle speciali sezioni dedicate alla attività ciclistica con costituzione di una Associazione Sportiva Dilettantistica con la finalità di partecipazione a eventi sportivi d'epoca. Queste ultime avranno una autonomia propria e un coordinatore nominato dall'assemblea e/o dal Consiglio Direttivo, tale organo autonomo, oltre agli obblighi di Legge, risponderà del proprio operato al Consiglio Direttivo.

L'Associazione persegue gli scopi sopra indicati a mezzo di riunioni periodiche dei suoi associati, attraverso l'attività di studio dei propri organi di ricerca storica, tecnica e l'organizzazione di eventi non competitivi, mostre, raduni, raid ed attività ludico turistiche in genere concordanti con tali scopi, e con l'adesione e la partecipazione individuale o di club a manifestazioni nazionali ed internazionali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

L'Associazione accetta e si impegna ad osservare lo statuto ed i regolamenti delle associazioni, enti, federazioni di enti, ed ogni altra organizzazione cui il consiglio direttivo riterrà utile e/o opportuno aderire.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona e della democraticità interna.

#### **Art. 4 - PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI**

Gli scopi sociali sono svolti esclusivamente in favore dei propri associati, dei loro familiari e dei terzi attraverso lo svolgimento di una o più delle attività indicate nell'art. 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività produttive commerciali, accessorie e strumentali ai fini istituzionali. È data possibilità all'Associazione, in caso di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. L'associazione è aperta a chiunque condivida i principi statuari.

Tutto questo nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 1 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460 e dal D.P.R. n. 235/2001 e art. 111 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

#### **Art. 5 - I SOCI**

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza ai sensi dell'art 23 del D. Lgs n. 117/2017;

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale, unica ed indifferenziata fissata dal Consiglio Direttivo.

Lo mancata ammissione deve essere motivata e deve essere data comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci si distinguono in: *fondatori* ed *ordinari*: I soci *ordinari* sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione.

#### **Art. 6 - DIRITTI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dai propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e a registri dell'associazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto con conseguente elettorato attivo e passivo. E' esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa.

#### **Art. 7 - DOVERI DEI SOCI**

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto ed il regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Non è ammessa la figura del socio temporaneo.

La quota o il contributo associativo è intransmissibile e non rivalutabile.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 (dieci) giorni

dall'iscrizione nel libro soci. L'ammontare della quota annuale è stabilito dal consiglio direttivo in sede di approvazione del bilancio.

#### **Art. 8 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione, il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora e l'invio di comunicazioni di sollecito oltre che l'applicazione di tutte le garanzie del caso nel rispetto della esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo qualora ne ravvisi le motivazioni.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione

#### **Art. 9 • ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono

- \* L'Assemblea dei soci;
- \* Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- \* L'Organo di controllo;
- Il Revisore Unico (o Collegio dei Revisori);
- Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito salvo i rimborsi per le spese sostenute o compensi ben specifici per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Art. 10 • L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione e si riunisce almeno una volta l'anno. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

**L'Assemblea ordinaria** indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:



*Mano*

*Mano*

- \* approva entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- elegge l'Organo di Controllo;
- elegge il Revisore Unico;
- elegge il consiglio dei Probiviri;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- \* delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- \* delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

#### **L'Assemblea straordinaria:**

- \* delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- \* delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto o fax o e-mail o altri strumenti informatici di comunicazione (sito internet della associazione) o avviso affisso in bacheca presso la sede della associazione; contenenti gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno otto giorni prima della data prevista per la riunione.

*L'Assemblea ordinaria* viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 (un terzo) dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati ne ravvisino l'opportunità. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità del consiglio, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

*L'Assemblea straordinaria*, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda



convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti anche per delega.

Per le modifiche statutarie l'**Assemblea straordinaria è validamente costituita** in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la partecipazione, anche per delega, di un numero di soci pari almeno ad un decimo dei soci iscritti all'associazione. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in seconda convocazione sono assunte col voto favorevole di almeno due terzi dei votanti.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di tre soci. I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi. Possono partecipare alle votazioni solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa, salvo diverso inferiore limite di legge.

Nel rispetto dell'art 24 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017), l'Aps AVI associazione velocipedi italiani Ets, in funzione di avere al suo attivo un numero di associati non inferiore a 500 (cinquecento), potrà prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento di attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi, terzo, quarto, quinto e sesto dell'art. 2540 del Codice Civile, in quanto compatibili.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

#### **Art. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a 7 (sette) e non superiore a 15 (quindici), eletti dall'Assemblea dei soci. E' inoltre facoltà del Consiglio

Direttivo, nominare dei consiglieri aggiunti, a tempo determinato, individuati tra i soci meritevoli, in funzione dei servizi resi all'associazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa, inoltre al Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza dell'associazione presso i terzi.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- \*curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- \*redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto.
- \*redigere il bilancio/rendiconto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- \*nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- \*deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- \*pronunciare la decadenza del consigliere che, abbia tenuto un comportamento disonorevole ed in contrasto con gli scopi dell'associazione;
- \*fissare la quota annuale di adesione all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1 /3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega.



Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere, eletto nel proprio ambito nel Consiglio, ha il compito della gestione economica dell'Associazione. In particolare cura le registrazioni contabili, predispone la bozza dei bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre al consiglio, relaziona all'assemblea sulla situazione economica dell'associazione e, con delega del consiglio, cura la gestione degli incassi e dei pagamenti.

Il Tesoriere rende conto del proprio operato al Consiglio.

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. È responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio e dell'Assemblea, che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

#### **Art. 12 - IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo

Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successivo per la ratifica. In caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

Il presidente del Consiglio Direttivo non potrà ricoprire cariche elettive in altre associazioni con finalità analoghe fatto salva la partecipazione ad enti, federazioni e consorzi di enti e associazioni.

Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nozionale del Terzo Settore così come dettato dall'art. 26 comma 6 del citato Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

#### **Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'Associazione dovrà provvedere al nomino di un organo di controllo, anche monocratico. obbligatoriamente, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017).

#### **Art. 14 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

*Ilario*

*cello*

L'Assemblea dei soci. qualora ne ricorrano le condizioni indicate dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017) deve nominare un Revisore Legale dei Conti iscritto nell'apposito registro, il Revisore Legale dei Conti dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.

Il Revisore Unico ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile. di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Il Revisore Unico ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Revisore Unico deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dell'organo di revisione nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

#### **Art. 15 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri arbitra le controversie tra gli associati e l'Associazione o i suoi organi. I Probiviri sono nominati dall'Assemblea, durano in carica quattro anni. saranno rieleggibili e giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

#### **Art. 16 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE**

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- \* dal fondo di dotazione iniziale che ammonta ad Euro 5.695,92 (cinquemilaseicentonovantacinque/92)
- \* da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- \* da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- \* da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

#### **Art. 17 - RISORSE ECONOMICHE**

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

- \* quote associative annuali;
- \* contributi degli aderenti e/o di privati;
- \* contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- \* contributi di organismi internazionali;
- \* reddito derivante dal patrimonio di cui all'art.16;



- \* rimborsi derivanti da convenzioni;
- \* entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- \* entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- \* ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo e la promozione sociale.
- \* Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.
- \* Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Le quote sociali, i contributi, le donazioni, le liberalità e le elargizioni da chiunque pervenute sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento, né in caso di morte, di recesso o di esclusione, può darsi luogo alla ripartizione di quanto versato. Tali versamenti non creano altri diritti di partecipazione e segnatamente non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o proventi durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Eventuali avanzi di gestione saranno reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'associazione. I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corrispondenza di un interesse.
- \* Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchirne il suo patrimonio.

**\* Art. 18 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI**

- \* L'associazione deve tenere, oltre alle scritture prescritte negli art. 13, 14, e 17 del Codice del Terzo Settore:
  - \* il libro degli associati;
  - \* il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - \* il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo. L'associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

Elenco Organi

*[Handwritten signature]*

\* L'associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

**\* Art. 19 • RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO**

\* L'esercizio sociale dell' Associazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo redige entro il 31 (trentuno) marzo la bozza del Rendiconto consuntivo di esercizio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione definitiva dell'Assemblea degli associati entro il 30 (trenta) aprile approvazione differibile

\* Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 (trenta) aprile.

\* I predetti termini di approvazione del 30 (trenta) aprile sono prorogabili fino al 30 (trenta) giugno qualora si verifichino particolari esigenze che dovranno essere motivate dal consiglio direttivo.

\* È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

\* L'associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Registro Unico Nazionale per il Terzo Settore e a pubblicare presso il proprio sito internet il bilancio socio/e nei termini previsti dall'art. 14 del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017).

**\* Art. 20 - LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

\* Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste all'art. 21 del Codice Civile, ovvero con il voto favorevole dei tre quarti degli associati. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del Codice Civile (artt. 11 e seguenti), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti del terzo settore ovvero agli Enti iscritti al R.U.N.T.S. aventi finalità identiche o analoghe e operanti nel territorio, previo il parere preventivo reso dall'Ufficio del R.U.N.T.S.

**\* ART. 21 - REGOLAMENTO INTERNO**

\* Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere disposte con Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto ad approvazione dell'assemblea quando previsto dalla legge.

**\* ART. 22 - RINVIO**

\* Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso (D. Lgs. n. 117/2017), oltre che le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

**\* ART. 23 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

\* Il presente statuto è predisposto ai sensi degli articoli 36, 37, 38 del Codice Civile, dell'art. 90 della Legge 289/2002 e o seguito del D. Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997.

\* Potranno applicarsi all'Associazione la Legge n. 398/91, la disposizione dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) della Legge n. 133/99 così come modificato dall'articolo 37 della Legge n. 342/2000, che prevede che non concorrano alla formazione del reddito imponibile, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali.

\* L'Associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale e si trova nelle condizioni previste dall'art. 148 (ex art. 111) del Testo Unico delle Imposte dei Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986\_22 n. 917 e s.m.i.) e degli articoli 85 ed 86 Codice del Terzo Settore D. Lgs 3 luglio 2017 n° 117.

